

Messaggio

numero

7055

data

11 marzo 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione totale della Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

vi sottoponiamo la proposta di revisione totale della legge sull'ordine pubblico. Questa legge è stata adottata il 29 maggio 1941 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1942.

I. INTRODUZIONE

Il 13 novembre 1898 il Popolo e i Cantoni svizzeri hanno approvato la modifica della Costituzione federale per attribuire alla Confederazione la facoltà di emanare norme sul diritto civile e sul diritto penale, fino a quel momento di competenza dei Cantoni (art. 64 cpv. 1 e 2 e 64bis cpv. 1, corrispondenti oggi agli art. 122 cpv. 1 e 123 cpv. 1 nella nuova Costituzione federale). Il Codice penale svizzero è stato adottato il 21 dicembre 1937 (CP) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. In tale data è pertanto decaduto il Codice penale cantonale del 25 gennaio 1873. Ai Cantoni è comunque stata lasciata una competenza marginale, riservando loro *“la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale”*. La legge sull'ordine pubblico vigente, del 29 maggio 1941 (RL 1.4.1.1), come quella proposta in questo messaggio, si fonda su tale riserva di competenza, contemplata nell'articolo 335 capoverso 1 CP. La legge sull'ordine pubblico è ciò che rimane del vecchio Codice penale ticinese. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di introdurre sanzioni di natura penale nelle leggi che disciplinano ambiti di loro competenza. È infatti per tale motivo che le leggi cantonali includono spesso norme penali.

L'ordine pubblico è l'insieme delle regole che, limitando i diritti fondamentali, mira a tutelare la tranquillità pubblica, la moralità pubblica, la salute pubblica e la sicurezza pubblica come anche la buona fede negli affari. La protezione di questi beni – definiti anche beni di polizia – deve, evidentemente, rispondere a un interesse pubblico.

Il 22 luglio 2014, il Dipartimento delle istituzioni ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di preparare entro la fine del mese di settembre 2014 un progetto di messaggio, comprensivo del disegno di legge, per la revisione totale della legge sull'ordine pubblico. Il gruppo di lavoro era così composto: Guido Santini, Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni, quale coordinatore; Antonio Perugini, Sostituto Procuratore generale; Guido Corti, Consulente giuridico del Consiglio di Stato; Francesco Catenazzi, Capostaff della Divisione della giustizia. Il 22 settembre 2014, il gruppo di lavoro ha presentato il progetto di messaggio e di legge.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il progetto e condivide la necessità, segnalata dal Dipartimento delle istituzioni, di rivedere l'intera legge sull'ordine pubblico. L'esigenza di modificare questa legge, d'altronde, è anche stata segnalata anche dal Gran Consiglio mediante l'accoglimento, il 15 ottobre 2013, dell'iniziativa parlamentare presentata il 31 maggio 2010 nella forma generica dal deputato Eros N. Mellini e cofirmatari per trasferire la competenza di perseguire l'accattonaggio e il vagabondaggio dal Ministero pubblico al Comune. Inoltre, il gruppo di lavoro sulle competenze in materia di contravvenzioni, istituito dal Consiglio di Stato nell'ambito del progetto "Giustizia 2018" per l'esame dell'organizzazione giudiziaria cantonale, ha proposto, nel rapporto del 24 giugno 2014, di attribuire ai Comuni anche il perseguimento di altre infrazioni.

Con il messaggio intendiamo proporre un aggiornamento della legge, che è tra l'altro una delle più vecchie del nostro ordinamento. Le formulazioni linguistiche non sono più adeguate ai tempi e le norme stesse contengono delle lacune d'ordine giuridico e di attinenza alle mutate esigenze concrete. Il nuovo testo riprende i termini e le espressioni del diritto penale e riformula le contravvenzioni in modo da consentire un miglioramento del perseguimento dei comportamenti illeciti. Il catalogo delle contravvenzioni è inoltre completato con l'introduzione di alcuni nuovi divieti.

A questo proposito, la novità principale consiste nel recepimento dell'articolo 9a della Costituzione cantonale, approvato nella votazione cantonale del 22 settembre 2013, secondo cui *"nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico"*, né *"obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso"*; spetta poi alla legge stabilire le eccezioni e le sanzioni. Conformemente alla norma transitoria di cui all'articolo 96 della Costituzione cantonale, il disegno di legge che accompagna il presente messaggio costituisce anche la norma d'applicazione dell'articolo 9a.

Infine, proponiamo di ripartire, diversamente da quanto praticato finora, la competenza di perseguire queste infrazioni tra i Municipi, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

II. DIVIETO DI NASCONDERE IL VISO

Come s'è detto, il 22 settembre 2013, mediante l'approvazione con votazione popolare dell'introduzione dell'articolo 9a nella Costituzione cantonale, è stato introdotto il divieto di dissimulare o nascondere il viso sul suolo pubblico, nei luoghi aperti al pubblico e in quelli destinati a offrire un servizio pubblico. La norma delega alla legge la definizione delle eccezioni al divieto di nascondere il viso e la fissazione delle sanzioni. Tenuto conto del tipo di infrazione e della nuova impostazione della legge sull'ordine pubblico, reputiamo opportuno inserire il divieto in quest'ultima legge, che pare essere la sua sede naturale e più consona. D'altronde, essa non si limita a indicare i comportamenti illeciti, ma definisce anche le sanzioni, la procedura applicabile e i rimedi giuridici. In tal modo, nel medesimo atto legislativo figurano i comportamenti che si pongono in contrasto con l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute e la sicurezza pubblici.

Le lettere i) e l) dell'articolo 2 capoverso 1 riprendono il divieto figurante nella Costituzione. Dissimulare o coprire il volto su area pubblica o nei luoghi sia pubblici, sia privati, che sono aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico, è vietato. La nuova legge recepisce anche l'articolo 9a capoverso 2, secondo cui obbligare una persona a dissimulare o

nascondere il viso è pure vietato. Questa norma è peraltro ripresa dalla legge francese n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010, alla quale le nuove disposizioni cantonali manifestamente si ispirano. Da notare che il divieto costituzionale vale indistintamente per chiunque, indipendentemente dalle possibili motivazioni culturali, religiose, politiche o di tradizione etnica o sociale.

L'articolo 2 capoverso 2 elenca le eccezioni al divieto di nascondere il viso, riprese anch'esse dalla legge francese. La punibilità non deve essere data, per esempio, quando la copertura del volto si fonda su norme legali (per esempio, l'obbligo per il motociclista di portare il casco), doveri di funzione pubblica (per esempio, per certi reparti speciali della Polizia, del Corpo sanitario, dei Pompieri, dell'Esercito, ecc.), ragioni di sicurezza (per esempio, per la tutela di attività lavorative o nell'esercizio di alcune discipline sportive), manifestazioni religiose, culturali, artistiche o commemorative se rientrano negli usi e costumi locali.

Trattandosi di una modifica costituzionale, il Consiglio di Stato ha trasmesso il nuovo testo all'Assemblea federale per l'ottenimento della garanzia federale (art. 51 cpv. 2 Cost.). Il relativo messaggio del Consiglio federale è stato licenziato il 12 novembre 2014 (FF 2014 7845) ed è stato trattato dal Consiglio degli Stati il 5 marzo 2015 e dal Consiglio nazionale l'11 marzo 2015, ottenendo l'approvazione da entrambe le Camere federali.

Ricordiamo che il 1° luglio 2014 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato una sentenza (istanza n. 43835/11 nel caso S.A.S. c. Francia) che conferma la compatibilità della legge francese dell'11 ottobre 2010 con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, la Corte europea era chiamata a esprimersi sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU). Sulla base di questa sentenza le nuove norme della Costituzione ticinese sono conformi al diritto internazionale e con questo al diritto federale. Per ulteriori approfondimenti sul tema, rinviamo al messaggio n. 6732 del 16 gennaio 2013 sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 15 marzo 2011 "*Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico*", nonché al rapporto n. 6732 R1 della maggioranza commissionale del 25 marzo 2013.

Ritenuto il conferimento da parte dell'Assemblea federale della garanzia federale alla modifica costituzionale del 22 settembre 2013, il Consiglio di Stato si riserva di elaborare un secondo messaggio per l'adozione di una legge speciale sulla dissimulazione del viso sul modello della legge francese, che pone l'accento su misure d'integrazione.

III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

All'inizio del mese di ottobre, il progetto di nuova legge sull'ordine pubblico, previo nostro assenso, è stato sottoposto dal Dipartimento delle istituzioni ad una procedura di consultazione che ha coinvolto tutti i Municipi del Cantone (135), il Ministero pubblico, il Magistrato dei minorenni e il Comando della Polizia cantonale.

Sono pervenute **34** prese di posizione di cui **31** da parte degli Esecutivi comunali. Il progetto è stato sostanzialmente ben recepito, in modo particolare per quanto riguarda la suddivisione dei compiti tra i Municipi, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

Qualche preoccupazione è stata invero evidenziata per quanto attiene alla concreta applicazione della normativa riguardante la dissimulazione del viso di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere i) e l).

Alcuni Municipi hanno per contro manifestato un certo scontento per questo nuovo travaso di compiti all'autorità comunale. Timore a nostro parere infondato dal momento che, per la tipologia di infrazioni previste nella presente legge, sono le autorità comunali locali ad avere un più capillare ed adeguato controllo su quanto avviene nella loro giurisdizione. Inoltre, con l'entrata a regime, nel settembre del 2015, della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol), si faciliteranno, grazie ai Corpi di Polizia comunale strutturati, sia le pratiche amministrative di denuncia sia un'accresciuta specializzazione su materie finora di stretta competenza della Polizia cantonale.

Fra le numerose osservazioni pervenute, alcune sono state invece positivamente recepite nel progetto di legge ed altre ci hanno dato la possibilità di meglio illustrare le norme mediante il presente messaggio.

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

La prima disposizione definisce, in modo generale, lo scopo della legge che è la tutela dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici. Gli articoli seguenti attuano questi obiettivi mediante la determinazione dei comportamenti che costituiscono un'infrazione all'ordine pubblico e che non sono già contemplati da normative federali (in particolare CP e le varie leggi settoriali speciali) o cantonali.

Articoli 2, 3 e 4

Questi articoli definiscono i comportamenti illeciti e riprendono, completandoli, gli articoli 4-8 della legge vigente. Attualmente, tutte le infrazioni della legge sull'ordine pubblico sono perseguite dal Ministero pubblico, rispettivamente dalla Magistratura dei minorenni. In considerazione della natura degli atti, proponiamo che il perseguimento della gran parte di tali comportamenti – elencati nell'articolo 2 – venga attribuito ai Municipi, i quali godono già della competenza sanzionatoria in base all'articolo 145 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) per le violazioni ai regolamenti, ordinanze municipali o alle altre leggi la cui applicazione è loro affidata. Questi ultimi, anche in considerazione delle riforme in corso o attuate di recente sull'organizzazione e sulle competenze in materia di polizia (in particolare, la LCPol, entrata in vigore il 1° settembre 2012) e di magistratura (nell'ambito dell'esame dell'organizzazione giudiziaria ticinese mediante il progetto "Giustizia 2018"), dispongono degli strumenti appropriati per assumere tale compito che non può essere né demandato né delegato ad organi locali di Polizia proprio per salvaguardare la distinzione, sul piano formale-procedurale, delle funzioni di denunciante/segnalante da un lato e di quelle di autorità decisionali dall'altro. Per contro, le infrazioni che comportano un pericolo maggiore per il pubblico e sono spesso legate ad altri reati, indicate nell'articolo 3, rimangono di competenza del Ministero pubblico. Va precisato che il principio generale sanzionatorio in ambito penale (che ingloba anche le contravvenzioni) è basato sull'intenzionalità (cioè agendo con coscienza e volontà, come prescrive l'art. 12 cpv. 2 CP), qui ripreso esplicitamente e che si estende anche alla forma del dolo eventuale (forma soggettiva che pur non volendo la realizzazione del risultato, accetta il rischio che possa realizzarsi, come previsto dall'art. 12 cpv. 2, ultima frase CP). È quindi esclusa la punibilità per negligenza (tipica forma soggettiva dei reati colposi,

come prevede l'art. 12 cpv. 3 CP) dal momento che tutte le infrazioni elencate nella presente legge non possono che essere commesse se non intenzionalmente o per dolo eventuale (basti pensare, a titolo di esempio, all'impossibilità di concepire l'esercizio della prostituzione per negligenza o la dissimulazione del viso per negligenza o ancora gli schiamazzi notturni effettuati per negligenza!).

Articolo 2 – Infrazioni, a) di competenza del municipio

Capoverso 1

- *lett. a* È mantenuto il reato di accattonaggio, mentre viene soppresso quello di vagabondaggio in quanto, a livello pratico e normativo, non è più perseguibile perché i cittadini beneficiano della più ampia e incondizionata libertà di movimento, sia per disposto costituzionale federale, sia per accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il termine di accattonaggio ingloba tutte quelle pratiche constatate concretamente sia con richiesta di denaro senza controprestazione, sia in tutte quelle altre forme ibride di sollecitazioni indiscriminate all'elargimento di denaro con parvenza di controprestazioni di ogni genere (esempio: lettura della mano, piccole controprestazioni in natura come penne, ciondoli, opuscoli, ecc.).
- *lett. b* La norma è stata ripresa dal diritto vigente e completata per migliorarne l'applicazione, alla luce dell'evoluzione dei tempi e dei costumi sociali che ha portato alla diffusione della detenzione di animali di ogni genere a titolo individuale. La norma prevede esplicitamente la limitazione a quegli animali ritenuti, secondo il buon senso e l'esperienza ordinaria della vita, essere pericolosi o potenzialmente tali per la sicurezza pubblica, in particolare per l'incolumità delle persone (per esempio: certe razze di cani, insetti e rettili velenosi, animali di grossa taglia, ecc.). In tal modo si evita di far soggiacere a questa disposizione tutti quegli animali che, per loro natura, note abitudini comportamentali e taglia, non rientrano in quelle risaputamente essere pericolose o potenzialmente tali per il pubblico (vedi: piccoli animali domestici, da cortile, da allevamento, ecc.). In caso di fuga dell'animale, l'avviso all'autorità dev'essere dato senza indugio, per sottolineare la tempestività della reazione del detentore, soprattutto laddove vi è concreto pericolo per la sicurezza pubblica (vedi: animali di grossa taglia, velenosi, feroci, aggressivi, ecc.).
- *lett. c* Anche questa norma è stata ripresa e completata tenuto conto dell'evoluzione intervenuta sia sul piano civile sia su quello amministrativo.
- *lett. d* Fenomeni attuali come quelli del littering, dell'insudiciamento del suolo pubblico o del degrado comportamentale verso beni pubblici, possono indiscutibilmente rientrare nella sfera d'azione della presente legge se tale ambito non sia già stato disciplinato dai Comuni con appositi regolamenti o ordinanze. Fa parte del concetto di "imbrattare" anche il *graffitismo*, manifestazione artistica, sociale e culturale diffusa in tutto il pianeta, basata sull'espressione della propria creatività tramite interventi pittorici sul tessuto urbano (purtroppo anche edifici di interesse storico e artistico), che in ogni caso costituisce un atto riprovevole. Qualora l'autore sia noto, il Comune potrà applicare questa specifica norma. Per contro, se l'autore è ignoto o se il Municipio lo ritiene necessario per altri fondati motivi (per esempio: in caso di recidiva, di danni ingenti, di dissuasione speciale, ecc.), gli rimane pur sempre riservata la via penale della querela al Ministero pubblico per il reato di danneggiamento (art. 144 CP).

- *lett. e* L'articolo 7 vigente contempla un'infrazione simile, ma limitata ai casi di ubriachezza. La nuova infrazione è formulata in modo da comprendere anche quei comportamenti affini causati dall'assunzione di altre sostanze (per esempio, stupefacenti) o di medicinali.
- *lett. f* Si introduce il riferimento alle norme locali sulla quiete, così da precisare il campo di applicazione temporale della norma, vista la capillare esistenza di norme comunali in materia.
- *lett. g, h* Con l'inserimento di questi divieti si persegue l'obiettivo di completare il quadro giuridico nell'ambito dell'esercizio della prostituzione. Vista la natura delle infrazioni, reputiamo più appropriato introdurle nella legge sull'ordine pubblico. Si tratta, infatti, del quadro normativo al quale fa d'altronde riferimento l'articolo 199 CP quanto alle prescrizioni cantonali in materia. Questi disposti non pregiudicano i lavori legislativi in corso sulla nuova legge sull'esercizio della prostituzione (messaggio n. 6734 del 16 gennaio 2013).
- *lett. i, l* Si rimanda al capitolo II.

Capoverso 2

Qui sono previste quelle eccezioni che già oggi sono contemplate per prassi in talune funzioni pubbliche o in normative specifiche, sia settoriali, sia generali, come già indicato nel commento generale a questo articolo.

Articolo 3 – Infrazioni, b) di competenza del Ministero pubblico

- *lett. a* La norma vigente è stata riformulata sia linguisticamente sia per quanto concerne le varie ipotesi dettate dall'esperienza pratica. La fattispecie qui contemplata è più generale rispetto al divieto specifico già previsto dall'articolo 5 capoverso 3 lettera a) e 4 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm) che concerne solo lo sparo con armi da fuoco per il tiro a raffica soggetto ad autorizzazione da parte dei Cantoni.
- *lett. b* Il nuovo testo mira a punire non solo chi persegue l'obiettivo di uccidere gli animali, ma anche chi intende causare loro sofferenze. Si tratta di una norma complementare alle disposizioni del Codice penale e della legislazione sulla protezione degli animali. Questo disposto legale risponde inoltre a un'accresciuta sensibilità sociale circa il trattamento degli animali e la loro maggiore tutela.

Articolo 4 – Infrazioni, c) di competenza della Magistratura dei minorenni

Questa norma s'impone poiché, conformemente alla procedura penale minorile concepita come *lex specialis* rispetto al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), le infrazioni commesse dai minorenni non possono essere perseguite da autorità amministrative.

Articolo 5

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 11 vigente e si ispira alle norme generali del diritto penale in materia di contravvenzioni, secondo le quali, salvo indicazione diversa nella legge, l'importo massimo della multa comminata per le contravvenzioni ammonta a diecimila franchi (art. 106 cpv. 1 CP). Questo importo corrisponde anche alla multa massima, riservate le leggi speciali, che può essere inflitta dal Municipio (art. 145 cpv. 2 LOC).

Il capoverso 2 ha lo scopo di agevolare la notificazione degli atti e di garantire il pagamento della multa nel caso di conferma della sanzione. In tal modo, si evitano alle autorità pratiche burocratiche onerose e dispendiose per il perseguimento e la sanzione di persone residenti all'estero. Questa possibilità è peraltro applicabile anche nel caso di cittadini svizzeri che risiedono all'estero ed è una facoltà analogamente prevista dall'articolo 87 capoverso 2 e dall'articolo 268 del CPP. Si è voluto inserire esplicitamente la competenza all'incasso anticipato del corrispondente importo, comprendente le spese procedurali e la prevedibile multa, alla Polizia (sia cantonale, sia comunali) poiché è quella meglio istruita e abituata alle pratiche di questo genere visto che le applica già per altri contesti sanzionatori (vedi in particolare: circolazione stradale, consumo di stupefacenti, altri reati penali bagatellari, ecc.). Il rapporto di denuncia e il relativo incasso anticipato, secondo questa norma, sarà poi trasmesso dalla Polizia al rispettivo Municipio per la formale procedura decisionale.

Articolo 6

Il capoverso 1 disciplina la procedura applicabile a dipendenza dell'autorità competente al perseguimento dell'infrazione. Quando la violazione è perseguita dal Municipio, si applica la LOC (art. 145-150). Questa norma è conforme all'impostazione proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio nell'ambito dell'adeguamento della legislazione cantonale (messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009), secondo la quale per le contravvenzioni di competenza comunale si continua ad applicare la procedura cantonale precedente, anziché il CPP federale. Per contro, il Ministero pubblico applica esclusivamente il CPP e la Magistratura dei minorenni la Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin).

Il secondo capoverso indica in modo esplicito il dovere dei Municipi di informare e trasmettere gli atti al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni, quando il reato non rientra nella competenza dell'autorità comunale. Ciò consente di evitare l'allestimento di un apposito regolamento di applicazione alla nuova legge, lasciando alle parti di eventualmente stabilire delle direttive puntuali sulla prassi concordata in base ai principi generali che la reggono (vedi ad esempio l'art. 49 CP per il concorso di reati e l'art. 29 CPP sul principio dell'unità della procedura).

Nell'ipotesi in cui la violazione di un divieto indicato nell'articolo 2 sia in concorso con un reato il cui perseguimento è di competenza del Ministero pubblico, è quest'ultima autorità a trattare il caso sulla base del CPP. Di conseguenza, se la violazione del divieto di dissimulazione del viso è in concorso con un reato del Codice penale, come ad esempio la coazione (art. 181 CP), il danneggiamento (art. 145 CP), la sommossa (art. 260 CP), la violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), ecc., il perseguimento è effettuato dal Ministero pubblico.

Articolo 7

L'entrata in vigore della presente legge sarà preceduta da opportuni momenti di formazione e di istruzione all'indirizzo di tutti coloro che saranno preposti alla sua applicazione, in particolare per le realtà comunali alle quali saranno deferiti i nuovi compiti qui proposti. Il Consiglio di Stato si riserva infine di allestire delle direttive applicative all'indirizzo dei Comuni al fine di poter salvaguardare un'applicazione unitaria delle disposizioni della presente legge e una prassi sanzionatoria che eviti palesi disparità di trattamento. Questa esigenza è peraltro stata sollevata da vari Comuni nell'ambito della procedura di consultazione.

Articoli 8-10

La legge sull'ordine pubblico attuale è abrogata (art. 8). Tuttavia, la competenza per il perseguimento e la sanzione delle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge rimane definita dal diritto previgente (art. 9).

V. ALTRE MODIFICHE LEGISLATIVE (LOC)

Prendendo lo spunto dall'articolo 5 capoverso 2, che prevede che al contravventore residente all'estero possa essere richiesto un anticipo dell'importo a garanzia della copertura delle spese procedurali e della prevedibile multa, nell'ambito della procedura di consultazione il Municipio di Lugano ha esplicitamente richiesto che questa possibilità possa essere applicata anche ai casi di infrazioni alle varie ordinanze, regolamenti e leggi la cui applicazione è affidata ai Municipi in base alla LOC.

Cogliendo positivamente tale richiesta abbiamo conseguentemente inserito analoga possibilità nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 145 LOC.

VI. CONGRUENZE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2012-2015

La presente revisione non è esplicitamente indicata nel Rapporto del Consiglio di Stato sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015. Essa si inserisce però nell'ottica generale di adeguare un testo ormai vecchio e desueto e di dar concretamente seguito sia alla volontà del Gran Consiglio di delegare, in questo ambito, alcuni compiti ai Municipi, rispettivamente alla volontà popolare manifestata adottando l'articolo 9a della Costituzione cantonale.

Le modifiche di legge proposte non comportano un aumento delle spese, né influiscono sugli effettivi del personale dello Stato.

VII. CONCLUSIONI

La proposta non ha conseguenze dirette rilevanti per il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici. Sottolineiamo comunque che la competenza per il perseguimento dei reati indicati nell'articolo 2 sarà trasferita ai Municipi, i quali tuttora dispongono già dell'apparato amministrativo necessario per perseguire quelle infrazioni di loro competenza in base ad altre leggi cantonali.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'ordine pubblico (LORP)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Art. 1

Scopo

La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

Art. 2

Infrazioni

a) di competenza del municipio

¹Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
- i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
- l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.

²Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative.

Art. 3

b) di competenza del ministero pubblico

Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:

- a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;
- b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

Art. 4

c) di competenza della magistratura dei minorenni

Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.

Art. 5

Ammontare della multa

¹Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.- a 10'000.- franchi.

²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Art. 6

Procedura e rimedi giuridici

¹La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all'articolo 2;
- b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all'articolo 3;
- c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

²I municipi trasmettono d'ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'articolo 2.

Art. 7

Direttive di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali.

Art. 8

Abrogazione

La legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

Art. 9

Norma transitoria

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.

Art. 10

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 145 cpv. 3 (nuovo)

³La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.